



# Corpo di Polizia Locale

## Unità Operativa

### Nucleo Antiabusivismo



#### PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI COVID 19

A CURA DI SARCINA FRANCESCO – POLIZIA LOCALE DI MILANO – AGG. 26/03/2020 ORE 07.00

**IL PRESENTE SCRITTO NON IMPEGNA IN ALCUN MODO L'ENTE PER IL QUALE PRESTA SERVIZIO L'AUTORE**

#### CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA

PRECETTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p>(SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE) <b>evitare ogni spostamento</b> delle persone fisiche <del>in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori</del> (leggasi territorio comunale dopo l'emanazione del DPCM del 22 marzo 2020), <b>salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;</b></p> <p><b>SE VIOLAZIONE AVVIENE "MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN VEICOLO" DARNE ATTO NEL VDC<sup>1</sup></b></p>	<p>Art. 4 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 n. 1 lett. a) DCPM del 8 marzo 2020</p>	<p>Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg) - pagamento F23 (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b></p>
<p>(SPOSTAMENTO VERSO ALTRO COMUNE O REGIONE) È fatto <b>divieto</b> a tutte le persone fisiche <b>di trasferirsi o spostarsi</b> con mezzi di trasporto pubblici o privati <b>in comune diverso da quello in cui si trovano</b>, salvo che per <b>comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza</b> ovvero per motivi di salute <sup>3</sup>.</p> <p><b>SE VIOLAZIONE AVVIENE "MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN VEICOLO" DARNE ATTO NEL VDC<sup>1</sup></b></p>	<p>Art. 4 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. b) DCPM del 22 marzo 2020</p>	<p>Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg) - pagamento F23 (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b></p>
<p>(ASSEMBRAMENTO) Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone <b>in luoghi pubblici o aperti al pubblico</b> (cioè un luogo privato, al quale però è possibile accedere a determinate condizioni o in determinati momenti fissati dal legittimo proprietario o gestore come ad es. esibire una tessera, rispettare l'orario di apertura e di chiusura o pagare un biglietto d'ingresso. Rientrano in questa categoria i cinema, i teatri, le discoteche, i bar, le birrerie e i locali pubblici in generale) – <b>ATTENZIONE!</b> Esclusivamente <u>assembramento in esercizio commerciale</u> (non negli altri pubblici esercizi per i quali è consentita l'apertura ma non rientranti nella predetta categoria) è sanzionato dall'Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 n. 1 DPCM 11 marzo 2020, gli assembramenti in altri Pubblici Esercizi (VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena (art. art. 1 c. 2 lett. d) del DL 19/2020 imposta ai soggetti che hanno avuto</p>	<p>Art. 4 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 n. 2 DPCM 9 marzo 2020</p>	<p>Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg) - pagamento F23 (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b></p>
<p>(VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena (art. art. 1 c. 2 lett. d) del DL 19/2020 imposta ai soggetti che hanno avuto</p>	<p>Art. 4 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. c) DPCM 8 marzo 2020</p>	<p>Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup></p>

<sup>1</sup> **Fino a eventuale chiarimento** da parte del ministero si ritiene che l'espressione "le sanzioni sono aumentate fino a un terzo" non consentano alla PG di individuare limiti edittali fissi (a differenza ad es. di quanto accade nell'art. 195 c2 bis CDS) pertanto l'eventuale aggravio di sanzione verrà valutato dall'autorità competente a ricevere il rapporto nei casi previsti dall'art. 18 L 689/81

<sup>2</sup> In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la **sanzione amministrativa è raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella misura massima

<sup>3</sup>La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse (omissis) persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia. Rimangono **consentiti**, i **movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere**. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'**approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune**. (circolare Gabinetto del Ministro dell'Interno del 24 marzo 2020).

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano)

**SE VIOLAZIONE AVVIENE "MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN VEICOLO" DARNE ATTO NEL VDC<sup>1</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)  
- pagamento **F23**  
(nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord)  
- ricorso **Prefetto**

(VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati **positivi al virus**

Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. c) DPCM 8 marzo 2020

Art. 260 T.U.LL.SS. (INFORMATIVA ALL'AG)

Sanzione amministrativa PMR € **400,00<sup>2</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)  
- pagamento **F23**

(nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord)  
- ricorso **Prefetto**

(DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020

Sanzione amministrativa PMR € **400,00<sup>2</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)  
- pagamento **F23**

(nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord)  
- ricorso **Prefetto**

(DIVIETO DI ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA e MOTORIA ALL'APERTO) **Non è consentito** svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**; resta **consentito** svolgere **individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione**, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020

Sanzione amministrativa PMR € **400,00<sup>2</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)  
- pagamento **F23**

(nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord)  
- ricorso **Prefetto**

**CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA**

**PRECETTO**

**NORMA VIOLATA**

**SANZIONE**

(DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI) Sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati

Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. d) DPCM 8 marzo 2020

Sanzione amministrativa PMR € **400,00<sup>2</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)  
- pagamento **F23**

(nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord)  
- ricorso **Prefetto**

(CHIUSURA DI CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI) Sono sospese le attività di **palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**

Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. s) DPCM 8 marzo 2020

Sanzione amministrativa PMR € **400,00<sup>2</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)  
- pagamento **F23**

(nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord)  
- ricorso **Prefetto**<sup>4</sup>

(CHIUSURA DI MUSEI, LUOGHI DI CULTURA) sono chiusi i **musei e gli altri istituti e luoghi della cultura**

Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. l) DPCM 8 marzo 2020

Sanzione amministrativa PMR € **400,00<sup>2</sup>**

entro 60gg (€ **280<sup>2</sup>** entro 5gg)

<sup>4</sup> Se sanzione a carico di gestori di pubblico esercizio o di attività commerciale verbale di contestazione da inviare a Prefettura per chiusura da 5 a 30 gg ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.L. 23 febbraio n. 6 convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 modificato dall'articolo 15 D.L. 9 marzo 2020. n. 14

<p>(CHIUSURA DI CINEMA E TEATRI) Sono <b>sospese</b> le <b>manifestazioni, gli eventi</b> e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli <b>cinematografici e teatrali</b>, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato</p>	<p>Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. b) DPCM 8 marzo 2020</p>	<p>- pagamento <b>F23</b> (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b> Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg)</p>
<p>(CHIUSURA DI PUB, SALE GIOCHI, DISCOTECHE) sono <b>sospese</b> le attività di <b>pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse</b> e sale <b>bingo, discoteche</b> e locali assimilati</p>	<p>Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. c) DPCM 8 marzo 2020</p>	<p>- pagamento <b>F23</b> (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b><sup>4</sup> Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg)</p>
<p>(SOSPENSIONE CERIMONIE ED ACCESSO AI LUGHI DI CULTI) <b>L'apertura</b> dei <b>luoghi di culto</b> è <b>condizionata</b> all'adozione di misure organizzative tali da <b>evitare assembramenti di persone</b>, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020. Sono <b>sospese</b> le <b>cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri</b>.</p>	<p>Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 c. 1 lett. i) DPCM 8 marzo 2020</p>	<p>- pagamento <b>F23</b> (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b><sup>4</sup> Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg)</p>
<p>(SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO ovvero MODALITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AUTORIZZATE) Sono <b>sospese</b> le <b>attività commerciali al dettaglio</b>, fatta <b>eccezione</b> per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'<b>allegato 1</b> del DPCM del 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono <b>chiusi</b>, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i <b>mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari</b>. Restano aperte le edicole, i tabaccai<sup>5</sup>, le farmacie, le parafarmacie. <b>Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro</b> (il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con <b>modalità contingentate</b> o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1</p>	<p>Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 n. 1 DPCM 11 marzo 2020</p>	<p>- pagamento <b>F23</b> (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b><sup>4</sup> Sanzione amministrativa PMR € 400,00<sup>2</sup> entro 60gg (€ 280<sup>2</sup> entro 5gg)</p>

<sup>5</sup> L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 ha disposto la sospensione della raccolta per Gioco del Lotto, Superenalotto, Superstar, Superenalotto – Si Vince tutto e per il gioco a estrazione europea Eurojackpot. Sono sospese anche le scommesse, o perlomeno quelle che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agenzia. Allo stato attuale, dunque, rimangono attivi solamente il 10eLotto e il Win For Life, salvo ovviamente lo spegnimento di tutti i monitor e delle televisioni, così come la vendita dei Gratta & Vinci. Attenzione però: per tali giochi così come per tutti gli altri servizi fruibili all'interno delle rivendite, rimane il preciso obbligo di vigilare affinché non si generi il benché minimo assembramento o raggruppamento di clienti. Pertanto, è fatto assoluto divieto, una volta effettuata la giocata o comprato il tagliando, far stazionare i clienti all'interno o nei pressi della tabaccheria per verificare la vincita o grattare il tagliando (sito Federtabaccai del 22/03/2020)

<p>lettera d), tra i visitatori ex art. 1 c. 1 lett. o) del DPCM dell'8 marzo 2020).</p> <p>(SOSPENSIONE SERVIZI ALLA PERSONA) Sono <b>sospese le attività inerenti i servizi alla persona</b> (fra cui i saloni di barbieri e parrucchieri, servizi degli istituti di bellezza, manicure e pedicure, e trattamenti estetici, solarium, tatuaggi e piercing, servizi di centri per il benessere fisico, stabilimenti termali, servizi di sgombero cantine e solai, agenzie matrimoniali e d'incontro, servizi di cura degli animali da compagnia esclusi i veterinari) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse).</p>	<p>Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 n. 3 DPCM 11 marzo 2020</p>	<p>Sanzione amministrativa PMR € 400,00 entro 60gg (€ 280 entro 5gg) - pagamento <b>F23</b> (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b><sup>4</sup></p>
<p>(SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE<sup>6</sup>) Sono <b>sospese le attività dei servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta <b>consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio</b> nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante <b>situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro</b> ("Sono <b>chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</b>" art. 1 n. 1 lett. c) dell'Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020)</p>	<p>Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'Art. 1 n. 2 DPCM 11 marzo 2020 come modificato dall' <b>art. 1 n. 1 lett. c)</b> dell'Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020</p>	<p>Sanzione amministrativa PMR € 400,00 entro 60gg (€ 280 entro 5gg) - pagamento <b>F23</b> (nei vdc PL Milano barrare Equitalia Nord) - ricorso <b>Prefetto</b><sup>4</sup></p>

<sup>6</sup> L'art. 1 c. 1 lett. f) DPCM del 22 marzo 2020 recita "**è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.**" Si presti quindi la massima attenzione alle attività che possono sembrare di ristorazione ma che risultino registrate alla Camera di Commercio come "LABORATORI DI PRODUZIONE" e che magari riportino nell'insegna la dicitura generica di "pasticceria"